

Trattamento Integrativo e Ulteriore detrazione

Dal luglio 2020 la normativa fiscale italiana prevede i due nuovi “benefici fiscali” di cui al titolo di questa sezione, ad applicazione automatica in bollettino stipendio al verificarsi di determinate condizioni reddituali note al datore di lavoro.

Trattamento integrativo (TI)

Per i dipendenti il cui **reddito annuo complessivo non è superiore a 28.000** euro è previsto il riconoscimento di un beneficio denominato “Trattamento Integrativo” – in sostituzione del c.d. “bonus Renzi”, pari a un importo di 600 euro per l'anno 2020 e di 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, importo da riportare al periodo di lavoro.

Ulteriore Detrazione (UD)

Per i dipendenti il cui **reddito annuo complessivo non è superiore a 40.000** euro è prevista, sempre rapportata al periodo di lavoro,

- 1) una Ulteriore Detrazione d'imposta da 1200 a 960 euro annui ai percettori di un reddito complessivo compreso tra i 28.000 e i 35.000 euro;
- 2) una Ulteriore Detrazione d'imposta da 960 euro fino ad azzeramento ai percettori di un reddito complessivo compreso tra i 35.000 e i 40.000 euro.

Il **reddito complessivo** è la somma di tutte le categorie di reddito (quindi anche dei redditi diversi da quelli relativi al lavoro dipendente), con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata e del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

Per i beneficiari delle agevolazioni fiscali connesse al rientro dall'estero - c.d. regime agevolato impatriati (ex D. Lgs. 147/2015 e D.L 34/2019) - la valutazione della spettanza delle nuove disposizioni deve essere considerata con riferimento al reddito intero percepito, al lordo quindi dell'abbattimento dell'imponibile fiscale.

Il trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione nel corso dell'anno vengono determinati automaticamente ed erogati mensilmente (pro quota mensili) dal datore di lavoro, provvisoriamente sulla proiezione annuale del reddito dell'anno in corso, senza necessità quindi di alcuna richiesta da parte del dipendente.

Solo a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro sarà noto il reddito finale ed effettivo ed in tale occasione quindi il datore di lavoro procederà al conguaglio che determinerà la spettanza definitiva, in ambito reddito di lavoro dipendente, dei benefici in parola.

Rinuncia al TI/UD

Per previsione di legge il datore di lavoro applica automaticamente il TI/UD sulla base delle regole sopra espresse.

Resta facoltà del dipendente, sulla base di valutazioni del proprio reddito complessivo, valutazioni esclusivamente personali, **manifestare**, per ogni anno d'imposta, nell'apposita sezione in People Focus → Self-Service → i miei documenti → “Dichiarazione per detrazione fiscali” → sezione “Altre dichiarazioni” **la rinuncia** ai trattamenti di cui sopra, scegliendo una delle seguenti opzioni:

Non applicazione – valida per l'anno fiscale della richiesta:

- 1) del Trattamento Integrativo / Ulteriore Detrazione
(il dipendente rinuncia al riconoscimento TI/UD)
- 2) del Trattamento Integrativo
(il dipendente rinuncia al riconoscimento del TI)
- 3) dell'Ulteriore Detrazione

(il dipendente rinuncia al riconoscimento dell'UD)

- 4) mensile del Trattamento Integrativo / Ulteriore detrazione con conguaglio di fine anno
(il dipendente rinuncia al riconoscimento mensile del TI/UD. Quanto eventualmente spettante sarà erogato solo in sede di conguaglio)
- 5) mensile del Trattamento Integrativo
(il dipendente rinuncia al riconoscimento mensile del TI. Quanto eventualmente spettante sarà erogato solo in sede di conguaglio)
- 6) mensile dell'Ulteriore Detrazione
(il dipendente rinuncia al riconoscimento mensile dell'UD. Quanto eventualmente spettante sarà erogato solo in sede di conguaglio)

Si ricorda che la rinuncia di cui sopra può essere manifestata compilando in tutte le parti di interesse un **nuovo modulo detrazioni**, il nuovo modulo infatti annulla e sostituisce il precedente in tutte le sue sezioni. Per annullare una rinuncia e riattivare il TI/UD sarà necessario selezionare nel menù a tendina il 1° campo "nessuna rinuncia".

La validità della rinuncia è annuale e deve essere eventualmente reiterata ogni anno.

Conguaglio TI/UD

In sede di conguaglio di fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, sulla base del reddito finale viene verificata la spettanza del TI/UD e trattenuta o erogata la differenza tra quanto percepito e quanto effettivamente spettante.

Nel caso in cui l'importo da trattenere sia maggiore di 60 euro il recupero viene effettuato, per previsione di legge, in 8 rate mensili di pari importo, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, gli eventuali benefici fiscali non spettanti sono trattenuti in un'unica soluzione indipendentemente dall'importo.

TI/UD Elenco delle voci in bollettino stipendio attualmente previste

195	381	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL3 2020 (trattamento ordinario mensile)
195	382	TRATT INTEGR DL3 2020 CONG AC (TI conguaglio anno corrente)
195	383	TRATT INTEGR DL3 2020 CONG AP (TI conguaglio anno precedente)
195	371	TRATT RATA TRATTAMENTO INTEGRATIVO
195	662	ULTERIORE DETRAZIONE DL 3 2020 (trattamento ordinario mensile)
195	670	ULTERIORE DETRAZIONE DL 3 2020 CONG (conguaglio ap e ac)
195	372	TRATT RATA ULTERIORE DETRAZIONE

Riferimenti normativi:

Trattamento integrativo (TI)

(art. 1 del Decreto-legge del 05/02/2020 n. 3, c.d. Decreto Rilancio)

Ulteriore Detrazione (UD)

(art. 2 del Decreto-legge del 05/02/2020 n. 3, c.d. Decreto Rilancio, stabilizzato ai sensi dell'art. 1 comma 8 della l. 178/2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021))